



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Prot. n. 2- 734/09

Roma, 20 MAG. 2009

Si risponde all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-01093
il cui testo si allega in copia, presentata dalla S.V. Onorevole.

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, la S.V. Onorevole, premesso, tra l'altro, che la forte crisi economica che stiamo vivendo si ripercuote in numerosi settori, tra cui quello immobiliare; sull'onda di questa crisi economica, che non è solo italiana né solo europea ma mondiale, si sta sviluppando in Austria un sistema innovativo circa l'acquisto delle abitazioni, che si affianca ovviamente a quello tradizionale, che è la lotteria delle case, ovvero la *chance* di comprarsi una casa o una villa a soli 99 euro, chiede di sapere se, in base alla legislazione vigente in materia di lotterie nazionali, non sia possibile prevedere la "lotteria degli immobili" anche in Italia; in caso contrario, se il Ministro dell'Economia e delle finanze non intenda, con proprio provvedimento, definire misure per l'applicazione e la regolamentazione della "lotteria degli immobili", per dare così slancio al settore immobiliare.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Negli ultimi tempi sono pervenute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sempre più frequentemente, richieste di informazioni e proposte di progetti concernenti lotterie immobiliari, delle quali una possibile tipologia che si esemplifica prevede il coinvolgimento delle agenzie immobiliari.

Sen. Oskar **PETERLINI**

Senato della Repubblica

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

-Dipartimento Rapporti con il Parlamento

Al Senato della Repubblica - Segretariato Generale

Alla Camera dei deputati - Schedario Generale Elettronico

ROMA



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Le agenzie immobiliari aderenti all'iniziativa renderebbero disponibili in "rete" gli immobili in vendita. Per ogni immobile verrebbe "indetta una lotteria" e gli interessati troverebbero le informazioni dell'immobile "in palio" disponibili su un apposito sito *internet* (del "gestore" della lotteria) che, oltre a riportare i dati e le foto relative all'immobile, verrebbe utilizzato per la vendita *on-line* dei biglietti. La vendita proseguirebbe per un dato periodo di tempo, in quanto la durata temporale della lotteria sarebbe predeterminata. Al termine, e prima di procedere all'estrazione, nel caso in cui una parte dei biglietti fosse invenduta, l'immobile inizialmente in palio potrebbe essere sostituito da altro (di uguale valore) per il quale è stata indetta altra lotteria con vendita di biglietti già avvenuta con identica procedura, al fine di avere comunque per gli immobili previsti, tutti, o una quota minima, di biglietti venduti.

Le proposte avanzate non possono essere equiparate ai concorsi a premio, sia perché prive del carattere promozionale, sia perché è configurata la vendita diretta di biglietti per partecipare all'estrazione del premio, cioè l'immobile in palio; esse si configurano invece come lotterie, in quanto le modalità di cui intendono avvalersi (vendita di biglietti ed estrazione finale) sono tipiche delle lotterie ad estrazione differita.

Tali attività non risultano autorizzabili alla luce della normativa vigente, che è modellata sulla previsione di lotterie con premi in denaro, riservate allo Stato; in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, dispone che: *"le lotterie (...) sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale."* Il medesimo articolo, al comma 5-bis specifica che *"non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi"*; né possono rientrare nelle tipologie autorizzabili ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.



*Al Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Nel caso in cui si intendesse ricomprendere nel comparto dei giochi pubblici le lotterie immobiliari, occorrerebbe innanzitutto prevedere una regolamentazione della materia, atteso che, come sopra evidenziato, la normativa esistente nel settore delle lotterie non si presta ad una estensione alla fattispecie in esame. Tale regolamentazione non potrebbe, tra l'altro, essere limitata a beni immobili potendosi in tal caso estendere una tale possibilità a qualunque bene si volesse porre ad oggetto di una lotteria.

La normativa dovrebbe poi specificare non soltanto le modalità per la realizzazione, ma dovrebbe indicare anche quali soggetti siano legittimati a porre in essere tali iniziative, tenuto conto che i beni non sarebbero di proprietà dello Stato ma di soggetti privati.

Infine, si evidenzia che sarebbe necessario articolare il sistema di garanzie a tutela della fede pubblica rispetto ai beni in palio, ed inoltre le modalità per recuperare eventuali spese per l'erario.

E' il caso di sottolineare altresì il presumibile impatto e le ripercussioni che tale forma di gioco potrebbe avere sia sul mercato dei giochi, ponendosi tali nuove forme come succedanee rispetto ad altri prodotti di gioco attualmente esistenti nel portafoglio, sia sul mercato immobiliare. Infatti, la possibilità di adire tale forma inusuale di "vendita" di un immobile, con i prevedibili vantaggi economici per i proprietari, convoglierebbe un alto numero di immobili su tale canale con il rischio di una contrazione dell'offerta nei canali usuali ed una lievitazione dei prezzi immobiliari, effetto che si pone in senso opposto a quanto auspicato dall'On. le interrogante.

L'ipotesi in esame richiede quindi riflessioni accurate che non si mancherà comunque di effettuare.

Il Sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze
On.le Alberto GIORGETTI